

MODALITA' ED ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (CUAV) OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE E PER IL SUO AGGIORNAMENTO

1. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI ALL'ELENCO:

1.1 Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6, lett. B, dell'articolo 2bis della L.R. n. 59/2007 i centri per uomini autori di violenza domestica e di genere aventi sede nel territorio regionale in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 14 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

2. DOMANDA DI ISCRIZIONE

2.1 I soggetti interessati di cui al punto 1, dovranno presentare domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura della Giunta regionale competente per materia, secondo le modalità e apposita modulistica approvate con successivo decreto dirigenziale.

2.2 la Regione comunicherà l'avvenuta iscrizione entro 30 giorni dalla richiesta, previa verifica formale della domanda presentata.

2.3 Il termine di 30 giorni è sospeso una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

2.4 Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte della Regione si considerano decadute.

2.5 L'accoglimento dell'istanza o il diniego sono espressi con decreto del dirigente competente.

3. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

3.1 Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 6, lett. B, dell'articolo 2 bis della L.R. 59/2007 la domanda dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 31 marzo secondo le modalità di cui al punto 2.

4. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

4.1 Il verificarsi di una delle seguenti situazioni comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

a) mancato rinnovo di cui al punto 3;

b) mancata comunicazione, anche in termini di conferma, al 30 settembre di ogni anno dei seguenti dati: denominazione, sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico (periodi temporanei di chiusura per ferie e festività);

c) perdita dei requisiti di cui all'intesa del 14/09/2022.

5.MONITORAGGIO

5.1 La Regione provvederà ad effettuare un monitoraggio dell'attività dei centri e dei requisiti che supportino la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda con specifici controlli, senza previo preavviso e a campione almeno del 10% . I controlli potranno essere svolti con le seguenti modalità: in loco (in particolare per la verifica della presenza di un locale del centro per uomini autori di violenza domestica e di genere idoneo a garantire le diverse attività nei rispetto della privacy; per il rispetto degli orari di apertura del centro e per lo svolgimento dei corsi di formazione); per telefono o attraverso acquisizione di specifica documentazione.

6. REGIME TRANSITORIO

6.1 In sede di prima applicazione:

- a) il termine per la domanda di iscrizione è il 30 settembre 2024;
- b) non si applica il punto 4.1 lettera b);
- c) relativamente alla formazione degli operatori/trici del centro, se non posseduta al momento della domanda di iscrizione, dovrà essere soddisfatta entro e non oltre il 31 marzo 2025.